



09307-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

MONICA BONI	- Presidente -	Sent. n. sez. 451/2020
MICHELE BIANCHI		UP - 01/10/2020
ROBERTO BINENTI		R.G.N. 29673/2019
FRANCESCO CENTOFANTI		
RAFFAELLO MAGI	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

MADONIA GIUSEPPE nato a VALLELUNGA PRATAMENO il 18/12/1946

SANTAPAOLA VINCENZO nato a CATANIA il 30/08/1956

COCIMANO ORAZIO BENEDETTO nato a CATANIA il 10/01/1964

ZUCCARO MAURIZIO nato a CATANIA il 25/08/1961

avverso la sentenza del 03/04/2019 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE
MASELLIS

che ha concluso chiedendo

Il P.G. conclude per l'inammissibilità di tutti i motivi di ricorso.

udito il difensore

E' presente l'avvocato SINATRA FLAVIO GIACOMO SALVO del foro di GELA in difesa di
MADONIA GIUSEPPE, anche quale sostituto processuale per delega orale dell'avvocato
ANTILLE FRANCESCO del foro di CATANIA in difesa di MADONIA GIUSEPPE

147

che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.

E' presente l'avvocato VENETO CLARA del foro di PALMI, quale sostituto processuale per delega orale dell'avvocato VENETO ARMANDO del foro di PALMI in difesa di SANTAPAOLA VINCENZO, che conclude per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

E' presente l'avvocato CENTORBI SALVATORE del foro di CATANIA in difesa di COCIMANO ORAZIO BENEDETTO, anche in sostituzione per delega orale dell'avvocato RAPISARDA GIUSEPPE del foro di CATANIA in difesa di ZUCCARO MAURIZIO che insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso.

RM

RITENUTO IN FATTO

1. Le due decisioni di merito, conformi negli esiti, hanno ritenuto Madonia Giuseppe, Santapaola Vincenzo, Zuccaro Maurizio e Cocimano Orazio responsabili del delitto di omicidio pluriaggravato descritto in contestazione, con condanna alla pena dell'ergastolo.

Le sentenze risultano emesse dalla Corte di Assise di Catania il 21 marzo 2017 e dalla Corte di Assise d'Appello di Catania il 3 aprile 2019.

1.1 Il fatto oggetto di giudizio risulta rappresentato dall'omicidio commesso in Catania il 10 maggio del 1996 in danno di Ilardo Luigi.

Costui, appartenente alla famiglia mafiosa nissena (dei Madonia), venne raggiunto da numerosi colpi di arma da fuoco mentre si accingeva a fare rientro nella propria abitazione, sita alla via Quintino Sella di Catania.

2. Le fonti di prova esaminate nelle due decisioni di merito hanno consentito - nell'ottica esposta nelle motivazioni - di affermare che l'omicidio Ilardo venne 'ordinato' da Madonia Giuseppe (all'epoca del fatto detenuto) con mandato trasmesso agli esecutori da Santapaola Vincenzo (anch'egli detenuto).

La fase esecutiva sarebbe stata curata da Zuccaro Maurizio, La Causa Santo, Cocimano Orazio, Signorino Maurizio e Giuffrida Piero.

2.1 La decisione di primo grado ricostruisce i fatti attraverso le risultanze di prova generica, i contenuti di decisioni irrevocabili relative alle articolazioni territoriali della associazione mafiosa detta 'cosa nostra' (acquisite ai sensi dell'art. 238 bis cod.proc.pen.) e numerose fonti dichiarative, tra cui diversi collaboratori di giustizia.

Alcune circostanze di fatto, relative alla personalità della vittima, possono ritenersi pacifiche.

In particolare, è emerso - anche attraverso la deposizione dei testimoni col. Riccio Michele e col. Damiano Antonio - che Ilardo Luigi, esponente di spicco della famiglia Madonia di Caltanissetta (nonché cugino di Madonia Giuseppe) dopo un lungo periodo di detenzione aveva, dall'anno 1994 e sino al momento della morte, avviato una collaborazione informale con apparati investigativi ed in particolare con il colonello Riccio.

Le informazioni fornite in via confidenziale da Ilardo, che nel frattempo continuava in larga misura a gestire le vicende associative di sua competenza, al col. Riccio hanno consentito di procedere all'arresto di taluni latitanti di rilievo della organizzazione mafiosa e di avviare una complessa indagine sulle famiglie di Caltanissetta e Gela, poi sfociate in un processo celebratosi dopo la morte di Ilardo.

MT



Durante tale periodo di informale collaborazione Ilardo aveva altresì fornito al col. Riccio notizie di estrema rilevanza circa la latitanza di Bernardo Provenzano, soggetto con cui Ilardo intratteneva rapporti epistolari e, in una occasione (nell'autunno del 1995) personali diretti.

La mancata attivazione – all'epoca - di un idoneo servizio di polizia giudiziaria teso alla cattura di Provenzano Bernardo, da parte dei superiori del col. Riccio, in occasione dell'incontro tra il confidente Ilardo e il noto latitante è stata oggetto di un giudizio penale conclusosi, peraltro, con l'assoluzione dei soggetti tratti a giudizio (essenzialmente per assenza di prova sulla finalità di agevolazione del latitante da parte degli imputati, ma con conferma del dato storico rappresentato dall'incontro tra Ilardo e Provenzano).

Sta di fatto che la scelta dell'Ilardo – in prossimità della sua eliminazione fisica – era quella di ufficializzare la propria collaborazione con l'autorità giudiziaria, tanto che otto giorni prima del suo omicidio si era tenuto un incontro a ciò finalizzato, cui avevano preso parte i vertici delle Procure di Palermo e di Caltanissetta.

2.2 Ciò posto, in estrema sintesi, la decisione di primo grado evidenzia come le prime indagini sul fatto di sangue non consentirono la individuazione dei presunti autori del fatto, che appariva maturato in contesto mafioso.

Soltanto cinque anni dopo (nel 2001) un confidente, Sturiale Eugenio poi divenuto collaboratore di giustizia nel 2010 aveva fornito all'ispettore Ravidà indicazioni precise sulla fase esecutiva del delitto, avendo assistito ad una frazione dell'episodio, lì dove le prime dichiarazioni acquisite in sede di indagini preliminari, provenienti nel 1998 da Di Raimondo Natale (dichiarazioni *de relato*) erano state ritenute inidonee all'esercizio dell'azione penale.

Sta di fatto che la ricostruzione della genesi e della fase esecutiva del delitto è stata alimentata, in sentenza, dall'analisi di più contributi collaborativi succedutisi nel corso del tempo.

Le fonti di conoscenza sono rappresentate – in particolare - dai collaboranti : Sturiale Eugenio, La Causa Santo, Di Raimondo Natale, Brusca Giovanni, Giuffrè Antonino, Vara Ciro, Barbieri Carmelo, Cosenza Giacomo, il cui inquadramento soggettivo (in rapporto al percorso criminale di ciascuno nell'ambito di 'cosa nostra') è compiutamente indicato in sentenza e non viene qui riprodotto.

Non potendosi in questa sede rieditare i singoli contributi dichiarativi, del resto noti alle parti, andrà solo ricordato – in sintesi – il tipo di conoscenza introdotta (se diretta o indiretta) e la direzione soggettiva delle dichiarazioni rese nei confronti degli attuali ricorrenti, rinviando per il resto al testo della decisione.

PTT

2.3 *Sturiale Eugenio*, nelle sue dichiarazioni processuali afferma di aver colto – nei giorni antecedenti al delitto – la presenza nei pressi della propria abitazione, sita a poca distanza da quella dell'Ilardo, di alcuni soggetti a lui noti, appartenenti al 'gruppo di fuoco' di Zuccaro Maurizio. In particolare la presenza di La Causa Santo, Cocimano Orazio e Signorino Maurizio gli era stata segnalata dal Patanè (che gli fungeva da autista) e ciò aveva destato allarme nello stesso Sturiale. La sera del fatto notava in un primo momento la presenza del Cocimano e del Signorino, tanto da soprassedere al rientro a casa ed incamminarsi in strade adiacenti allo scopo di evitare l'incontro. Si poneva in un punto da cui poteva osservare la zona senza essere visto. Notava nuovamente Cocimano e Signorino su due motociclette e, successivamente, si rendeva conto del sopraggiungere della autovettura con a bordo Luigi Ilardo. Aveva modo di osservare che una volta sceso dall'auto Ilardo veniva affrontato dal Giuffrida e da un secondo soggetto che non riusciva a riconoscere perché di spalle. Si nascondeva di nuovo e sentiva esplodere i colpi di arma da fuoco.

La Causa Santo, essenzialmente, riferiva circa la genesi e la organizzazione dell'omicidio, cui non aveva materialmente preso parte pur essendo inserito – all'epoca del fatto - nel gruppo dello Zuccaro. Affermava, in particolare, che Maurizio Zuccaro aveva ricevuto l'incarico di procedere alla eliminazione di Luigi Ilardo da Santapaola Vincenzo figlio di Salvatore (di cui è cognato) tramite un familiare che si recava al colloquio. Vennero incaricati della esecuzione lo stesso La Causa unitamente a Cocimano, Giuffrida e Signorino. Al tempo stesso La Causa venne sollecitato a realizzare con rapidità il delitto anche da Ercolano Vincenzo (per conto, tra gli altri di Santapaola Vincenzo figlio di Benedetto) ed ulteriore conferma di tale necessità arrivò anche da parte di Aurelio Quattroluni, reggente esterno del clan Santapaola. La Causa confermava di aver eseguito anche dei sopralluoghi tesi alla identificazione del domicilio dell'Ilardo. Tuttavia la sera della esecuzione il La Causa non venne avvisato dai sodali e ricevette narrazione dell'accaduto - a cose fatte - da Cocimano Orazio. Costui gli disse che a sparare ad Ilardo erano stati Signorino e Giuffrida mentre lui stesso attendeva gli esecutori nei pressi della stazione ferroviaria. Quanto alla identificazione del mandante 'primario', La Causa affermava inoltre che durante un periodo di detenzione, posteriore al fatto di sangue, aveva appreso da Motta Antonio e Santapaola Vincenzo di Benedetto che l'omicidio Ilardo era stato commissionato da Madonia Giuseppe (cugino dello stesso Ilardo) ai Santapaola. L'ordine era pervenuto tramite Aldo Ercolano, anch'egli detenuto al regime del 41bis e imputato con il Madonia nel processo cd. *Orsa Maggiore*, con possibile trasmissione di messaggi sia all'interno del carcere che

R27

durante la celebrazione di tale processo presso l'aula bunker (non essendo stata all'epoca introdotta la disciplina della partecipazione a distanza). La motivazione che all'epoca venne addotta dal Madonia è che Ilardo era responsabile dell'omicidio dell'avvocato Famà. Solo successivamente, dopo aver appreso la attività di coinfidente svolta da Ilardo lui ed altri sodali pensarono che il reale motivo fosse quest'ultimo.

Di Raimondo Natale, (detenuto al momento del fatto, esponente di spicco del clan Santapaola) nelle sue dichiarazioni affermava che già a marzo-aprile del 1996 in un colloquio avuto con Tusa Francesco (del clan Madonia, anch'egli cugino di Ilardo) aveva appreso che i Madonia non ritenevano più Ilardo loro 'referente esterno' (*..mio cugino è posato..*), il che, secondo il dichiarante, era un chiaro preludio alla sua eliminazione, in virtù delle regole interne della organizzazione. Posteriormente al delitto aveva avuto informazioni proprio da Santapaola Vincenzo, che aveva affermato di 'esserne occupato lui', sempre dando disposizioni dal carcere. In tale contesto, il dichiarante affermava che da altri soggetti codetenuti (D'Agata, Aiello, Battaglia) aveva poi appreso che Giuseppe Madonia aveva all'epoca diffuso la notizia circa la responsabilità dell'Ilardo per l'omicidio dell'avv.Famà, fatto poi rivelatosi non corrispondente al vero, ma idoneo a suscitare la reazione dei catanesi.

Brusca Giovanni, nelle sue dichiarazioni affermava di aver saputo da Quattroluni Aurelio (clan Santapaola) che l'ordine di eliminare Ilardo proveniva da Giuseppe Madonia. Lo stesso Brusca inoltrava, sull'argomento, un 'pizzino' al Provenzano, per avere conferma di tale necessità di procedere alla eliminazione dell'Ilardo, ma la risposta del Provenzano (che invitava a temporeggiare) sarebbe arrivata solo dopo l'eliminazione dell' Ilardo, eseguita nel frattempo sempre per quanto gli fu riferito dal Quattroluni - dagli uomini dello Zuccaro, anch'egli incaricato dai Santapaola di commettere l'omicidio.

Giuffrè Antonino, nelle sue dichiarazioni affermava che l'omicidio Ilardo, sulla base di sue interpretazioni di alcuni pizzini a lui indirizzati dal Provenzano, uniti alla considerazione delle regole interne di cosa nostra, era avvenuto per volontà del Provenzano (che aveva evidentemente scoperto la qualità di informatore dell'Ilardo) con l'assenso di Madonia Giuseppe. Se ne sarebbero occupati i catanesi, visto che lì risiedeva Ilardo.

Vara Ciro, (detenuto al momento del fatto) ha affermato di aver saputo, quale fatto di maggior rilievo, da Di Cataldo Filippo che poco prima della sua eliminazione Ilardo era stato 'messo da parte' nell'ambito del clan Madonia, in ciò riscontrando l'informazione riferita sul punto da Di Raimondo Natale (*de relato* dal Tusa).



Barbieri Carmelo, del gruppo gelese, in stretto contatto con Ilardo fino al giorno dell'omicidio, ha affermato di aver saputo - dopo il fatto - da esponenti di rilievo del clan Madonia che Ilardo era stato eliminato perché confidente delle forze dell'ordine.

Cosenza Giacomo, in stretto contatto con Ilardo nelle attività illecite svolte a Catania ha affermato di aver successivamente saputo da Privitera Orazio che l'ordine di eliminare Ilardo era venuto da Giuseppe Madonia e gli esecutori erano uomini dello Zuccaro.

2.4 Nel valutare i contributi narrativi prima sintetizzati, unitamente alle risultanze di generica ed al complessivo scenario associativo dell'epoca (ricostruito attraverso i contenuti delle decisioni irrevocabili acquisite), la Corte di primo grado (con valutazioni espresse da pag. 91 a pag. 128) riteneva raggiunta la prova a carico dei quattro imputati, con i ruoli descritti in sede di contestazione.

3. La decisione di secondo grado, nel confermare l'impianto valutativo della sentenza di primo grado, così articolava - in sintesi - la risposta ai motivi di appello, dopo aver esposto i criteri generali relativi alla valutazione di plurime chiamate in reità o correatà.

3.1 Quanto alla posizione di Madonia Giuseppe, la Corte di Assise di Appello riteneva dimostrata la trasmissione del mandato omicidiario da parte di costui ai membri del clan Santapaola. Ciò in riferimento ai contributi dichiarativi resi, essenzialmente, da Di Raimondo Natale - le cui dichiarazioni vengono ritenute attendibili e circostanziate -, Brusca Giovanni, La Causa Santo e Cosenza Giacomo. Viene evidenziata la diversità e la autonomia delle singole fonti di conoscenza citate dai dichiaranti, con piena convergenza sul nucleo essenziale della narrazione.

Si afferma inoltre che è pienamente verosimile che la reale motivazione della decisione di uccidere Ilardo fosse la intervenuta consapevolezza - in capo al Madonia ed ai suoi più stretti accoliti - della attività di confidente da Ilardo posta in essere ma tale ragione, come spesso è avvenuto nei contesti mafiosi, non venne in quel momento disvelata e si preferì 'addossare' ad Ilardo la responsabilità dell'omicidio Famà (fatto che appariva correlato all'omicidio della moglie di Benedetto Santapaola), sì da determinare la sicura adesione dei Santapaola al progetto omicidiario.

Del resto è significativo, affermano i giudici di secondo grado, che dopo l'omicidio di Ilardo, avvenuto in territorio catanese e ad opera di affiliati al clan Santapaola, non vi fu alcuna reazione da parte dei Madonia, famiglia di appartenenza della vittima.

127

Vengono dunque disattese le censure difensive mosse tanto ai profili di inattendibilità dei singoli collaboranti che alla complessiva verosimiglianza delle narrazioni, in rapporto alle regole di funzionamento interno di cosa nostra.

3.2 Quanto alla posizione di Santapaola Vincenzo, la Corte di secondo grado ribadisce, essenzialmente, la validità logica dell'incrocio narrativo delineato in primo grado tra gli apporti di La Causa Santo e Di Raimondo Natale. In chiave logica, accedono a tale ricostruzione anche altri apporti, tra cui quelli di Brusca e dello Sturiale, data la riconducibilità della condotta finale all'azione di soggetti che erano noti come il 'gruppo armato' dello Zuccaro, a sua volta collegato stabilmente a Santapaola Vincenzo, come emerge da talune decisioni irrevocabili.

Quanto, in particolare, allo Sturiale viene respinta la censura di inattendibilità in riferimento alle ragioni di contrasto pacificamente sopravvenute tra il 2004 ed il 2005 tra il medesimo e lo Zuccaro.

Ciò anche in relazione al dato storico rappresentato dal fatto che le prime informazioni confidenziali sul fatto di sangue vennero riferite dallo Sturiale già nel 2001 all'ispettore Ravidà, ben prima che insorgessero i contrasti - legati a questioni associative - tra lo Sturiale e lo Zuccaro.

Viene inoltre ribadita l'assenza di reali o significativi contrasti tra la narrazione resa dallo Sturiale e quella proveniente da La Causa Santo, come già ritenuto dalla Corte di primo grado, nonché si ribadisce che la mancata conferma del primo avvistamento dei potenziali killers da parte del Patanè è imputabile alla reticenza di costui.

Si ritengono del tutto infondate, inoltre, le censure mosse alla attendibilità degli ulteriori dichiaranti Brusca e Di Raimondo.

Si conferma la sussistenza delle aggravanti e, quanto alla richiesta di applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod.pen. la Corte di Assise di Appello evidenzia che il contributo offerto da Vincenzo Santapaola alla commissione del fatto è risultato essenziale e certamente non trascurabile nella economia generale dell'iter criminoso.

3.3 Quanto alla posizione di Zuccaro Maurizio la Corte di secondo grado ribadisce, essenzialmente, la validità logica dell'incrocio narrativo delineato in primo grado tra gli apporti di La Causa Santo e Brusca Giovanni, cui accedono sul piano logico le affermazioni rese dallo Sturiale e quelle provenienti dal Di Raimondo e dallo stesso Cosenza.

Vengono ampiamente trattate e disattese le proposte censure di inattendibilità del collaborante La Causa Santo, in parte richiamando le argomentazioni già utilizzate nella decisione di primo grado ed in parte con considerazioni ulteriori.



Quanto al preteso contrasto tra le dichiarazioni del La Causa e quelle dello Sturiale si ribadisce ciò che è stato affermato in sede di esame delle doglianze introdotte dal Santapaola. Si ribadisce altresì la validità e consistenza probatoria degli ulteriori apporti, sia pure *de relato* (la fonte del Brusca è il Quattroluni, quella del Cosenza è Privitera).

Viene ribadita la sussistenza delle aggravanti e respinta la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

3.4 Quanto alla posizione di Cocimano Orazio la Corte di secondo grado, ribadisce, essenzialmente, la validità logica dell'incrocio narrativo delineato in primo grado tra gli apporti di Sturiale Eugenio e La Causa Santo, cui accedono a sostegno le affermazioni rese dalla coniuge di Sturiale, Biondi Palma Maria, e quelle del Cosenza.

Si ripropongono gli argomenti a sostegno della attendibilità soggettiva dello Sturiale e del La Causa già in parte esposti nel valutare le precedenti posizioni, con particolare riferimento ai contenuti dell'atto di appello diretto – essenzialmente – a minare l'attendibilità del 'teste' Sturiale. Si ritiene spiegabile la discrasia tra la versione dello Sturiale (che vede Cocimano su una moto) e quella del La Causa (che apprende la dinamica dei fatti dallo stesso Cocimano e che lo colloca nei pressi della stazione ferroviaria in attesa dei complici) essenzialmente in ragione della diversa modalità di apprensione (diretta o indiretta) del fatto specifico.

Si conferma la sussistenza delle aggravanti e, quanto alla richiesta di applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod.pen. la Corte di Assise di Appello evidenzia che il contributo offerto da Cocimano Orazio, di tipo esecutivo è stato di certo non marginale ed idoneo al rafforzamento dell'altrui proposito criminoso. Viene altresì confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

4. Avverso detta sentenza sono stati introdotti, nelle forme di legge, seguenti ricorsi, qui esposti nei limiti di cui all'art.173 co.1 disp.att. cpp ..

4.1.1 Madonia Giuseppe introduce un unico, articolato motivo con cui deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.

Si rimprovera alla Corte di Assise d'Appello di aver fornito risposta solo formale ma in realtà apparente alle censure introdotte con l'atto di appello.

Non sarebbero state comprese le critiche rivolte alla ritenuta attendibilità del collaborante Di Raimondo, specie in riferimento alla sospetta progressione narrativa del suo dire, rispetto all'atteggiamento tenuto da costui nel processo 'Grande Oriente' nei confronti del ricorrente Madonia, e si ribadisce che le originarie dichiarazioni del Di Raimondo vennero ritenute inidonee alla costruzione della



imputazione nei confronti del Madonia (si allega al ricorso la copia della richiesta di archiviazione del 13 marzo 2006, nel cui ambito vengono altresì menzionate le dichiarazioni del Brusca).

Quanto al La Causa si ribadisce che proprio in ragione del suo inquadramento associativo in contesti non di vertice la Corte avrebbe dovuto dubitare delle confidenze che costui afferma di aver ricevuto in carcere da Motta e Santapaola Vincenzo.

Si ribadisce inoltre che l'intera istruttoria non ha sciolto i dubbi circa il reale movente del delitto ed il correlato interesse del Madonia alla eliminazione dell'Ilardo e che tutte le dichiarazioni di accusa che riguardano il Madonia sono indirette, spesso formulate in via di ipotesi o di deduzioni da parte dei dichiaranti.

La Corte di secondo grado avrebbe in modo congetturale sposato la tesi di una 'tragedia' innescata dal Madonia (far credere ai catanesi che Ilardo era coinvolto negli omicidi Famà e Minniti) allo scopo di sopperire a carenze probatorie sulla individuazione del movente e dello stesso mandato ad uccidere.

Si contesta altresì il giudizio di attendibilità intrinseca formulato in riferimento al dichiarante Cosenza Giacomo (dichiarazioni *de relato*), in rapporto alla mancata conferma da parte della fonte diretta indicata dal collaborante, nonché la stessa rilevanza attribuita al narrato di Vara Ciro.

La decisione impugnata non avrebbe infine affrontato il tema – ritenuto decisivo in chiave difensiva – della differenza tra il possibile interesse del Madonia alla eliminazione dell'Ilardo e la prova di un mandato ad uccidere.

4.1.2 Gli argomenti difensivi venivano ribaditi con memoria scritta depositata in data 25 settembre 2020.

4.2 Santapaola Vincenzo introduce unica articolata censura di vizio di motivazione e violazione dei canoni normativi di valutazione della prova.

Si rimprovera alla Corte di secondo grado di non aver realizzato corretta applicazione dei criteri normativi e dei principi giurisprudenziali in tema di valutazione delle plurime chiamate in correità.

Sono stati illogicamente superati i dubbi che si addensano sui profili di attendibilità intrinseca dei singoli dichiaranti.

Quanto a Sturiale vengono rievocati i dissidi e contrasti insorti proprio con lo Zuccaro, tanto che Sturiale passò nelle fila del clan Cappello.

Sul punto si ritiene illogica la spiegazione della irrilevanza del contrasto esposta in sentenza.

R27



I contrasti erano infatti sorti prima del 2004 come affermato in un passaggio dichiarativo dalla moglie Biondi Palma Maria e dunque ben poteva essere la loro esistenza 'causa' delle prime delazioni dello Sturiale, avvenute nel 2001.

Si contestano altresì i passaggi argomentativi con cui la Corte di secondo grado ha riaffermato la attendibilità intrinseca dello Sturiale in riferimento a singoli passaggi espressivi che la difesa reputa contraddittori.

Si ripropone altresì il tema del contrasto tra le dichiarazioni dello Sturiale, relative alla fase esecutiva, e quelle del La Causa Santo e si evidenzia nuovamente la mancata conferma della narrazione dello Sturiale nella parte relativa al Patanè.

L'affermata reticenza del Patanè, in sentenza, non poggia si afferma - su alcuna reale base dimostrativa e la spiegazione del contrasto dichiarativo tra Sturiale e La Causa risulta illogica, lì dove si sarebbe dovuto concludere per la inattendibilità di entrambi.

Anche il superamento della genericità palese delle affermazioni rese dal Brusca si denuncia come illogico e non rispettoso dei criteri di valutazione delle chiamate in reità *de relato*.

Si evidenzia, ancora, l'illogico accantonamento delle ragioni di astio esistenti tra il La Causa e Santapaola Vincenzo, emerse ampiamente dalla istruttoria.

Anche in riferimento ai contenuti narrativi introdotti dal Di Raimondo se ne ribadisce la genericità e la irrilevanza probatoria per assenza di riscontri. Non poteva, peraltro, essere stato utilizzato come movente 'posticcio' dell'omicidio il coinvolgimento dell'Ilardo nell'omicidio Famà posto che era notoria in ambito carcerario l'avvenuta individuazione di altri soggetti come responsabili di tale delitto. Anche su tale profilo la motivazione della decisione viene denunciata di illogicità.

Non è stata, infine, approfondita la pista alternativa - sostenuta dalla deposizione del col. Riccio - di una ascrivibilità dell'omicidio Ilardo ad ambienti istituzionali, né risultano spiegate le ragioni di tale mancato approfondimento.

4.3 Zuccaro Maurizio introduce al primo motivo denuncia di vizio di motivazione della sentenza.

Le censure difensive sarebbero state esaminate solo in modo formale, con sostanziale riproposizione degli argomenti utilizzati dal primo giudice senza alcun reale vaglio critico.

Si ripropongono, in particolare le doglianze relative alla ritenuta attendibilità del dichiarante La Causa Santo, illogicamente superate dalla Corte di secondo grado.



Le ragioni di contrasto tra il La Causa e il Quattroluni erano profonde e non è verosimile che siano state superate in occasione dell'omicidio per cui è processo.

Sul punto, la Corte di secondo grado avrebbe fatto affidamento su una narrazione, quella del La Causa, che non appare per nulla credibile.

Anche in riferimento alla fase esecutiva, la narrazione del La Causa sarebbe scarsamente verosimile, né è stata congruamente dimostrata la trasmissione del mandato omicidiario dal Santapaola Vincenzo allo Zuccaro.

L'istruttoria non ha fatto chiarezza sui diversi possibili moventi del delitto, che restano un fattore di obiettiva incertezza.

In particolare non vi era alcun movente 'personale' da parte dello Zuccaro, che nemmeno conosceva Ilardo, né lo Zuccaro era in grado - per le regole interne della organizzazione - di realizzare un omicidio di un soggetto della 'caratura mafiosa' di Ilardo.

Si ripropone il tema delle discrasie esistenti tra le dichiarazioni del La Causa e quelle dello Sturiale, già sollevato da altri ricorrenti, con denuncia di illogicità ed eccesso di affidamento - da parte della Corte di secondo grado - nella motivazione espressa dai primi giudici.

Non vi era alcuna autonomia, inoltre, delle dichiarazioni della Biondo rispetto a quelle dello Sturiale, avendo avuto la stessa Biondo contezza dei fatti dal marito.

Si rappresenta altresì che le notizie fornite dal Di Raimondo erano non soltanto indirette ma del tutto generiche e deduttive, rilievo illogicamente superato dalla Corte di secondo grado.

Analoghe critiche si muovono in riferimento ai contributi dichiarativi resi dal Brusca e dal Cosenza, illogicamente ritenute affidabili.

4.3.1 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al trattamento sanzionatorio.

Si afferma, in particolare, che l'incertezza sul movente non poteva che riflettersi tanto sulla circostanza che riguarda le finalità di agevolazione della organizzazione mafiosa che sulla premeditazione.

Sul punto le risposte della Corte di secondo grado sono meramente formali.

Anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche è motivato con mere clausole di stile.

4.4. Cocimano Orazio introduce un unico motivo con cui denuncia vizio di motivazione della decisione impugnata.

Si evidenzia che gli elementi posti a carico del Cocimano non consentivano l'affermazione di penale responsabilità, trattandosi al più di semplici indizi. La Corte



di secondo grado avrebbe dato risposta meramente formale alle doglianze contenute nell'atto di appello.

Le dichiarazioni dello Sturiale, in particolare, non consentivano di affermare la qualità di esecutore materiale del delitto in capo al Cocimano.

E ciò sia in rapporto alle contraddizioni interne, già evidenziate nelle sintesi dei ricorsi precedenti, che in ragione della limitata osservazione del fatto da parte dello Sturiale, non idonea a rappresentare in via diretta l'azione criminosa.

Vengono pertanto riproposte le critiche, relative a singoli segmenti della narrazione dei fatti resa dallo Sturiale.

Analoghe doglianze vengono rivolte al percorso argomentativo della sentenza impugnata lì dove ritiene autonome e valutabili le dichiarazioni rese dalla Biondi, coniuge dello Sturiale.

Si afferma altresì che lo Sturiale era stato smentito dal Patanè - quanto agli avvistamenti che sarebbero avvenuti prima del giorno dell'omicidio - e che la Corte di secondo grado ha illogicamente ritenuto che la condotta dichiarativa tenuta dal Patanè fosse reticente.

Quanto al contributo dichiarativo del La Causa, non sarebbero state rettamente applicate dai giudici del merito le regole valutative prudenziali di cui all'art.192 cod.proc.pen. . .

127

Le stesse dichiarazioni del La Causa, se rettamente intese, non raffiguravano alcun contributo del Cocimano nella realizzazione dell'omicidio.

Non poteva realizzarsi alcun riscontro reciproco tra le due fonti Sturiale e La Causa, perché non collimanti nei contenuti.

Si evidenzia, in ogni caso la assenza della ricostruzione di un ruolo concorsuale preciso, il che doveva comportare l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod.pen., ingiustamente negata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono infondati, per le ragioni che seguono.
2. Data la esistenza di alcuni motivi «comuni» ai diversi ricorrenti - inevitabilmente correlati alla tipologia di fonti dimostrative poste a base della decisione - appare opportuno anteporre alla concreta disamina delle doglianze alcune premesse di metodo, in tema di: a) necessaria individuazione degli apporti concorsuali dei concorrenti nel reato; b) possibile incidenza di massime di esperienza nel consolidamento della piattaforma indiziaria; c) valutazione di plurime chiamate in reità o correità.



2.1 Un primo aspetto in diritto riguarda, nella presente vicenda processuale, il *modus* di (necessaria) individuazione dell'apporto concorsuale – rilevante ai sensi dell'art.110 cod.pen. - reso da soggetti «mandanti» di una azione omicidiaria, per definizione impossibilitati a fornire un apporto di tipo strettamente esecutivo perché in stato di detenzione al momento del fatto (Madonia Giuseppe e Santapaola Vincenzo, nel caso oggetto di trattazione).

2.1.1 Non vi è dubbio alcuno circa la ricorrenza di un obbligo di individuazione, in sede di merito, dell'apporto di ciascun concorrente alla realizzazione del fatto, sia esso intervenuto in fase di elaborazione della progettualità (fase deliberativa) o in fase di concretizzazione della medesima (fase esecutiva).

L'insegnamento offerto dall'arresto delle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità (*Andreotti ed altro*) intervenuto nel 2003 - e costantemente ripreso nel corso del tempo - va senz'altro ribadito, posto che in tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà.

Il nucleo concettuale di tale orientamento interpretativo è rappresentato dal richiamo al rispetto dei principi di tassatività e determinatezza, sia pure in un contesto normativo (l'art.110 cod.pen.) che tende – apparentemente - a sfumare i connotati di tipicità tramite l'evocazione di un termine descrittivo di un 'finalismo comune' ai soggetti agenti (il concorrere) svelato e concretizzato dall'evento, secondo il paradigma causale, più che dalla evocazione di una condotta.

In tale contesto, la dimensione processuale della «contestazione» e della «prova» di un concreto apporto causale alla determinazione dell'evento consente, in altre parole, di recuperare la necessaria concretezza e determinatezza della stessa previsione incriminatrice, rifuggendo da semplificazioni probatorie e da latenti *deficit* di chiarezza del precetto.



2.1.2 La descrizione del ruolo svolto da ciascun concorrente, nella costruzione della contestazione in fatto, esige pertanto - in chiave di affermazione della penale responsabilità - congrua dimostrazione di 'quel ruolo', sul terreno della dinamica probatoria, fermo restando che l'applicazione del principio di diritto qui rievocato non sottintende alcuna gerarchia in punto di tipologia o grado di persuasione della fonte probatoria introdotta nel singolo giudizio.

La dimostrazione, in particolare, della esistenza di un mandato ad uccidere (li dove tale sia il ruolo ipotizzato) può essere affidata tanto a prove dirette (elementi capaci di raffigurare, in quanto tale, la specifica forma di manifestazione del concorso) che a prove indirette (di tipo ontologicamente indiziario), fermo restando il diverso atteggiarsi della operazione di 'validazione' del singolo dato dimostrativo (verifica di attendibilità nel caso di prova diretta / operazione di raccordo logico tra plurimi dati convergenti in caso di prova indiziaria).

Tale constatazione, apparentemente banale, appare tuttavia rilevante in tutte quelle ipotesi in cui la ipotesi della esistenza di un «mandato ad uccidere» non sia supportata da un elemento di prova 'storico' o diretto, posto che in simili casi (come evidenziato nel citato arresto *Andreotti*) gli elementi indiziari tesi alla ricostruzione del mandato devono possedere le ordinarie caratteristiche imposte dal canone razionale descritto all'art.192 co.2 cod.proc.pen., al di là della ricognizione del possibile movente. In tal senso, la decisione citata delle S.U. : [...] ..l'indicazione di un possibile "interesse" dell'imputato all'uccisione della vittima, in assenza di seri e consistenti elementi fattuali circa lo specifico e concreto contributo concorsuale dallo stesso prestato alla realizzazione del crimine, non può costituire, di per sé sola, riscontro estrinseco e individualizzante, come ipotetico "movente" della chiamata in reità *de relato* di un collaboratore di giustizia, deve necessariamente concludersi che il complessivo quadro degli indizi, neppure con l'ausilio dell'elemento orientativo costituito dalla "causale" omicidiaria, è in grado di confluire, sul piano logico-giuridico e secondo gli ordinari canoni di razionalità dell'esperienza umana, in una ricostruzione logica e unitaria del fatto e nell'affermazione di responsabilità dell'imputato in qualità di mandante dell'omicidio[...].

A giudizio del Collegio, pertanto, a tale compito di individuazione degli elementi di prova indiziaria, diversi dal movente ed idonei a sorreggere la tesi di accusa - che individua il mandante primario dell'omicidio di Ilardo Luigi nella persona di Madonia Giuseppe - non si sono sottratti i giudici del merito nella vicenda qui scrutinata, e ciò al di là della 'concorrenza' di un valido movente, aspetto, quest'ultimo, per definizione non immune da margini di ambiguità.



2.2 Il secondo aspetto che va trattato in via preliminare riguarda la possibilità o meno di completamento del ragionamento probatorio mediante il ricorso a massime di esperienza, tratte dall'esame di casi analoghi ripetuto nel tempo.

Questa Corte di legittimità ha più volte affermato che in tema di valutazione della prova, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d'esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile, ponendosi, in caso contrario, tale dato come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti (tra le molte, Sez. VI n. 5905 del 29.11.2011, rv 252066).

Si è ulteriormente precisato che è affetta dal vizio di illogicità e di carenza della motivazione la decisione del giudice di merito che, in luogo di fondare la sua decisione su massime di esperienza - che sono caratterizzate da *generalizzazioni tratte con procedimento induttivo dalla esperienza comune, conformemente agli orientamenti diffusi nella cultura e nel contesto spazio-temporale in cui matura la decisione* - utilizzi semplici congetture, cioè ipotesi fondate su mere possibilità, non verificate in base all' "id quod plerumque accidit" ed insuscettibili, quindi, di verifica empirica (v. Sez. VI n. 6582 del 13.11.2012, rv 254572; Sez. I n. 18118 del 11.2.2014, rv 261992).

Nel particolare settore della criminalità organizzata di stampo mafioso l'osservazione e l'analisi delle «regole di comportamento» interne alla organizzazione mafiosa ha determinato nel corso del tempo l'elaborazione di massime di esperienza idonee a rappresentare - nei limiti della ragionevolezza - un idoneo strumento di rafforzamento della valenza dimostrativa di specifici elementi di prova, in tutti i casi in cui l'apprezzamento di circostanze di fatto obiettive si ponga in linea con la regola inferenziale che si pretende di applicare.

Ciò appare frutto di un processo logico di sedimentazione delle conoscenze acquisite in sede giudiziaria sul fenomeno mafioso, inteso come «particolare contesto sociale e culturale», nel cui ambito sono stati riscontrati in plurime occasioni canoni di orientamento dei comportamenti con tendenza generalizzante, idonei a integrare il ragionamento probatorio fondato sulle specifiche emergenze istruttorie (si veda in particolare quanto ribadito da Sez. V n. 47574 del 7.10.2016^{Fallo}, rv 268403 secondo cui A in tema di rilevanza dei risultati di indagini storico-sociologiche ai fini della valutazione, in sede giudiziaria, dei fatti di criminalità di stampo mafioso, il giudice deve tener conto, con prudente apprezzamento e rigida osservanza del dovere di motivazione, anche dei predetti dati come utili strumenti di interpretazione dei risultati probatori, dopo averne vagliato, caso per caso, l'effettiva idoneità ad



essere assunti ad attendibili massime di esperienza, senza che ciò, peraltro, lo esima dal dovere di ricerca delle prove indispensabili per l'accertamento della fattispecie concreta oggetto del giudizio).

Non può pertanto, tornando al caso di specie, essere reputata illogica - con detti limiti - la considerazione, operata in sede di merito, per cui l'eliminazione di un uomo d'onore di particolare influenza - appartenente ad un determinato consorzio umano di stampo mafioso, realizzata in un ambito territoriale sottoposto al 'controllo' di altro gruppo mafioso e non seguita da alcuna forma di conflitto - rende altamente verosimile l'esistenza di un previo assenso alla eliminazione di tale soggetto, espresso dai vertici del gruppo di appartenenza.

In altre parole, lì dove la emersione di fonti dimostrative specifiche sulla fase esecutiva evidenzia l'ascrivibilità del fatto materiale a soggetti appartenenti al contesto mafioso del luogo di esecuzione, l'esistenza di particolari «regole di funzionamento» della organizzazione mafiosa, se idonee a fungere da chiave esplicativa della genesi del fatto, è aspetto che rientra negli ambiti cognitivi e di apprezzamento della giurisdizione di merito, in quanto frutto della applicazione di massime di esperienza idonee a contribuire alla operazione di raccordo tra le plurime emergenze fattuali emerse, sempre che non emergano elementi obiettivi di smentita della validità di detto criterio inferenziale.

Non può pertanto reputarsi illogico il collegamento operato in sede di merito tra : a) i contributi dimostrativi (sia pure indiretti) tesi a raffigurare l'esistenza di un «mandato» ad uccidere Ilardo Luigi, proveniente dal vertice della famiglia mafiosa di 'appartenenza' del medesimo; b) le fonti specifiche relative alla fase esecutiva, che indicano come autori materiali soggetti appartenenti al contesto mafioso catanese (al clan Santapaola in particolare); c) l'assenza di reazioni violente o comunque ritorsive *post factum* del gruppo cui apparteneva la vittima (i Madonia), vista come ulteriore conferma logica, sulla base delle regole interne di funzionamento della organizzazione mafiosa, della esistenza del mandato.

2.3 Il terzo aspetto in diritto, avente carattere generale, è rappresentato dalle indicazioni giurisprudenziali relative ai criteri di integrazione tra più fonti dichiarative aventi la caratteristica ontologica di chiamata in reità o correità, in aderenza a quanto previsto dall'art.192 co.3 e co.4 cod.proc.pen. .

2.3.1 Va qui ribadito che la copiosa elaborazione dei significati della regola normativa di cui all'art. 192 comma 3 cod.proc.pen. consente di superare lo scetticismo iniziale espresso da autorevole dottrina nei confronti del dato normativo in questione (etichettato come *formula malriuscita*, trattandosi di argomento non codificabile, in quanto involge questioni da *clinica giurisprudenziale*).

127



Il dato di partenza - come è noto - è rappresentato dalla 'non autosufficienza dimostrativa' delle dichiarazioni del soggetto 'coinvolto' nell'accadimento posto al centro dell'accertamento (perchè si tratta del coimputato, in medesimo o separato procedimento, o dell'imputato di reato connesso o collegato) al fine di sorreggere una affermazione di penale responsabilità del soggetto 'chiamato' in reità o in correatà.

La ragione di tale 'cautela valutativa', di particolare incidenza, va cercata, come è noto, nel riconoscimento - a monte - della esistenza di un interesse, di cui il soggetto narrante (proprio in quanto coinvolto, sia pure in diversa misura, negli stessi fatti narrati) è in tutta evidenza portatore (interesse astrattamente identificabile in più possibili matrici, che vanno dalla eventuale scelta di accrescere le responsabilità altrui tendendo a ridimensionare le proprie, alla eventualità di utilizzo della sede processuale come strumento di 'regolamento di conflitti' maturati altrove, sino alla necessità di maturare l'accesso a benefici di carattere processuale e sostanziale) e che, pertanto, si pone come elemento tale da determinare un *deficit* parziale di attendibilità, colmabile solo mediante il rinvenimento di elementi autonomi, capaci di asseverare la veridicità del contenuto rappresentativo.

Da qui l'esistenza di una necessaria valutazione congiunta con dati di conferma *esterni* alla dichiarazione (lì dove si sia affermata la responsabilità del chiamato) o la 'presa d'atto' dell'assenza di ulteriori elementi capaci di accrescere la qualità dimostrativa delle dichiarazioni e la loro portata cognitiva (con affermazione della mancata prova della responsabilità del chiamato).

Nell'interpretare la locuzione *altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità* - contenuta nell'art. 192 comma 3 cod.proc.pen. - va peraltro ricordato che la conferma imposta dalla norma non è direzionata alla persona del dichiarante (soggetto la cui attendibilità è da valutarsi *previamente*, in rapporto alla esistenza di indicatori logici e storici tali da asseverare la sua partecipazione al fatto narrato o comunque da rappresentare in modo chiaro le modalità della sua conoscenza) ma alle specifiche *dichiarazioni* (come già ritenuto, tra le altre, da Sez. VI nella decisione del 7.5.1999, ric. *Emmanuello*, ove si è affermato con chiarezza che una lettura del genere sarebbe contraria non solo alla *ratio legis*, ma anche alla lingua italiana, perché la particella .. *ne..*, nell'espressione 'ne confermano l'attendibilità' va riferita al soggetto della frase, che è il sostantivo 'le dichiarazioni', le quali, appunto, devono essere confortate da altri elementi che ne confermino l'attendibilità). Tale deve essere la 'direzione' degli elementi di riscontro.

Con ciò, peraltro, non si è inteso certo negare che il primo momento di 'apprezzamento' di un contributo narrativo resta quello della verifica soggettiva di

127



attendibilità del dichiarante, commisurata essenzialmente alla costanza e complessiva coerenza logica della narrazione in sé considerata (con eventuale giustificazione di accrescimenti narrativi solo se ed in quanto dipendenti dalle prove 'di resistenza' cui la fonte è sottoposta attraverso il contraddittorio dibattimentale, ove realizzato). Ma è pur vero che nel particolare ambito relazionale dei contesti criminali, gli indicatori di attendibilità 'tradizionali' - storicamente elaborati sul modello del 'teste indifferente' - appaiono ribaltati, posto che il livello di attendibilità soggettiva è qui correlato alla avvenuta emersione di indicatori tesi a rappresentare l'effettiva 'inclusione' del dichiarante nel contesto umano che ha condotto alla realizzazione del crimine (l'esperienza umana *deviante* crea, dunque, le condizioni di 'inclusione' nel circuito ove, in ipotesi, si sono appresi i fatti; v. per tutte Sez. VI n. 4108 del 17.2.1996, *Cariboni*, rv 204436).

Del resto, se così non fosse non vi sarebbe necessità dell'elemento convalidante 'autonomo' per orientare il giudizio verso la responsabilità dell'incolpato.

E' pertanto con tale consapevolezza che in sede di merito va affrontato il tema della attendibilità intrinseca, orientato - al di là degli ovvi profili di coerenza logica della narrazione - alla constatazione di : a) esistenza, o meno, di dati storici rappresentativi della avvenuta inclusione del dichiarante nel particolare contesto relazionale in cui risulta maturato il fatto narrato; b) esistenza, o meno, di elementi di chiara smentita su un segmento 'significativo' della specifica narrazione, tali da incidere complessivamente sul giudizio di attendibilità.

In particolare, quanto al secondo aspetto, va anche precisato che è compito del giudice del merito, in presenza di elementi di fatto chiaramente antagonisti ai contenuti narrativi portati dal dichiarante, esporre in modo logico i criteri adoperati per realizzare un eventuale, possibile «frazionamento» della narrazione complessa. Ove tale esposizione non soddisfi i criteri della piena coerenza logica, il passaggio esplicitivo si espone ad annullamento.

2.3.2 Va dunque evidenziato - restando sul tema - che vi può essere 'irrelevanza' di un elemento di smentita lì dove il suo oggetto possa ritenersi marginale nell'economia del racconto (si veda, sul tema, Sez. I n. 34102 del 14.7.2015, *Barraco e altro*, rv 264368), mentre si ricorre alla «frazionabilità» lì dove la smentita è - su un fatto specifico - rilevante, ma la narrazione è stata positivamente vagliata in riferimento ad *altri* episodi storici.

In particolare, il limite intrinseco della «frazionabilità» è rappresentato dalla complessità e articolazione della dichiarazione che, per essere frazionabile, deve avere ad oggetto episodi storici autonomi e distinti, non intimamente correlati.



La c.d. *valutazione frazionata* delle dichiarazioni accusatorie (per la quale l'attendibilità del dichiarante, anche se denegata per una parte del suo racconto, non viene necessariamente meno con riguardo alle altre parti, quando queste reggano alla verifica giudiziale del riscontro), in tanto è ammissibile in quanto non esista un'interferenza fattuale e logica fra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti che siano adeguatamente riscontrate.

Detta interferenza, peraltro, si verifica solo quando fra la prima parte e le altre esista un rapporto di causalità necessaria ovvero quando l'una sia imprescindibile antecedente logico dell'altra (così Sez. I n. 468 del 18.12.2000, ric. *Orofino*, rv 218720, e, di recente, Sez. VI n. 35327 del 22.8.2013, ric. *Arena*, rv 256097; Sez. V n. 46471 del 19.10.2015, *Rosano*, rv 265874).

2.3.3 Va anche sottolineato che nella scelta semantica operata dal legislatore quanto alla identità dell'elemento convalidante (*altri elementi di prova*) si è voluto evidenziare :

- la natura *ontologica* degli elementi utilizzati come riscontro, nel senso che gli stessi non possono consistere in meri sospetti (non basati su dati sensibili con capacità informativa, ma solo su elaborazioni soggettive) ma devono possedere una autonoma consistenza e una, sia pur limitata, capacità rappresentativa;
- la correlazione con il principio di *pertinenza* (ai sensi dell'art. 187 cod.proc.pen.) tra detti elementi e l'imputazione contestata.

Dunque il riscontro – seppure in via mediata – non può limitarsi ad accrescere l'attendibilità intrinseca del dichiarante, ma deve essere riferibile (sia pure anche solo sul piano logico-deduttivo) ai fatti delittuosi attribuiti nella specifica decisione all'indagato (portata individualizzante).

Ovviamente, tale idoneità probatoria dell'elemento di riscontro non va intesa - a sua volta - in termini di «autosufficienza», dovendo comunque lo stesso fungere da 'necessario completamento' della narrazione oggetto di verifica (*cf.*, tra le molte, già Sez. VI n. 5649 del 22.1.1997, ric. *Dominante*, rv 208898, nella parte in cui si precisa che la funzione processuale degli 'altri elementi di prova' è semplicemente quella di confermare l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, il che significa che tali elementi sono in posizione *subordinata ed accessoria* rispetto alla prova derivante dalla chiamata in correità, avendo essi idoneità probatoria rispetto al *thema decidendum* non da soli, ma in riferimento alla chiamata; altrimenti, in presenza di elementi dimostrativi della responsabilità dell'imputato, non entra in gioco la regola dell'art.192 co.3, ma quella generale in tema di pluralità di prove e di libera valutazione di esse da parte del giudice; nello stesso senso, tra le molte, Sez. VI n.4108 del 17.2.1996, ric. *Cariboni*, rv 204439. Così come, secondo il



chiaro insegnamento derivante già da Sez. VI, 6.3.2000 ric. *Fortugno*, il dato probatorio valorizzabile in chiave di riscontro può anche riferirsi a fatti *apparentemente secondari*, dai quali sia possibile risalire, con logica deduzione, all'oggetto dell'accusa).

Nel compiere l'operazione valutativa, pertanto, va accuratamente vagliata la 'capacità dimostrativa' del singolo elemento di riscontro, secondo criteri capaci di selezionare - sul piano logico - l'apporto fornito.

2.3.4 Non appare inutile, pertanto, evidenziare una preliminare distinzione di carattere generale - nel territorio qui esaminato - tra :

a) elementi che rappresentano la *mera possibilità* che il narrato del collaborante corrisponda al vero (ciò accade, ad esempio, nell'ipotesi in cui il dichiarante abbia rappresentato, come elemento rilevante, l'avvenuto colloquio con altre persone in carcere o in un determinato luogo frequentato dai protagonisti del colloquio; la comune detenzione di tali soggetti nel periodo indicato o la frequentazione del luogo in questione è un dato che obiettivamente sorregge la possibile verifica del colloquio, ma nulla dimostra, in via aggiuntiva, circa la sua effettività o il suo contenuto. O ancora, lo stato di libertà dell'incolpato al momento della commissione del fatto rende solo astrattamente possibile la sua attribuzione al soggetto indicato, e così via): si tratta, in tal caso, di semplici *elementi di non/smentita*, di certo utili sul piano della verifica di *attendibilità intrinseca* del dichiarante, ma che non possiedono una 'autonoma' capacità di asseverazione dei fatti posti a base della contestazione e *non* possono, quindi ritenersi *riscontri* alla narrazione operata nel senso imposto dall'art. 192 comma 3 ;

b) elementi che accrescono la verosimiglianza della narrazione, pur rappresentando un *fatto diverso* da quello oggetto di prova, ma ad esso ricollegabile sia sul piano oggettivo che, soprattutto, soggettivo. Sul punto, è stato ritenuto, in molti arresti giurisprudenziali, che la riscontrata, duratura appartenenza ad un gruppo delittuoso, con uno specifico ruolo, accresce la probabilità della partecipazione, dei diversi soggetti chiamati, alle azioni delittuose commesse da quel gruppo, in ciò incrementando il *quantum* di conoscenza posto a base della chiamata, e ciò specie in relazione alla consumazione di quei reati che siano concretamente 'espressivi' del programma delittuoso comune (tra le molte, Sez. I, 30.3.'04, n.17886, ric. *Vollaro* rv 228282; Sez. IV, 10.12.'04 n. 5821, *Alfieri* ; nonché Sez. VI n. 1472 del 2.11.1998, ric. *Archesso*, rv 213446; Sez.II, 23.10.'03, ric. *Avarello* ; Sez. VI, n.41352 del 24.9.2010, ric. *Contini*, rv 248713; Sez. VI n. 47304 del 12.11.2015, *Messina*, rv 265355) così come gli elementi tesi ad asseverare taluni antecedenti causali del fatto, indicati nella dichiarazione principale, accrescono il valore

127

persuasivo della chiamata in correità. Si tratta, in tal caso, di *riscontri indiretti*, di natura logico-indiziaria, atteso che il rapporto tra il fatto da provare e il contenuto informativo del dato conoscitivo «di supporto» richiede l'applicazione di un criterio inferenziale che consente di operare, nell'ambito della necessaria valutazione unitaria e congiunta, il raccordo tra le diverse circostanze probatorie (si veda, sul punto Sez. I n. 16792 del 9.4.2010, *Sacco*, rv 246948, nonché Sez. I n.16548 del 14.3.2010, *Pm in proc. Bellocco*, rv 246935, sull'obbligo di valutazione unitaria e congiunta dei diversi dati conoscitivi acquisiti);

c) elementi che accrescono la Verosimiglianza della narrazione, rapportandosi, in via diretta ai fatti (o alle persone) oggetto di prova (in tal senso, la verifica positiva circa particolari specifici dell'azione delittuosa - difficilmente conoscibili o non divulgati in precedenza - accresce la complessiva idoneità rappresentativa della narrazione ; il possesso di mezzi o cose utilizzate per la commissione del reato o dallo stesso derivate, conformemente alla narrazione del dichiarante, in capo all'incolpato, è da ritenersi altamente significativo, in assenza di razionali ipotesi alternative; la stessa acclarata convergenza di più fonti dichiarative - dotate di reciproca autonomia genetica-parimenti si pone come dato accrescitivo rispetto alla dichiarazione di base, come riaffermato da Sez. U. n. 20804 del 29.11.2012, *Aquilina* ed altri) : si tratta di elementi qualificabili come riscontri «diretti», atteso il rapporto immediato tra il fatto da provare e il contenuto informativo dell'elemento di sostegno alla narrazione .

2.3.5 Ma la identificazione della esatta direzione (fermo restando il vaglio preliminare di attendibilità intrinseca) e delle possibili 'categorie' di elementi di riscontro esterno, qui abbozzata, non esaurisce, ovviamente, il tema in trattazione. Se si risale alla *ratio* della cautela valutativa, imposta circa l'affidabilità probatoria delle dichiarazioni del correo, si comprende agevolmente quale sia il rilievo del metodo valutativo da seguire nell'ipotesi in cui ci si trovi di fronte a più dati istruttori accomunati - come nel presente processo - dalla provenienza «interna» al circuito criminale posto a monte dell'evento trattato.

La condivisibile preoccupazione del legislatore (espressa anche da norme apparentemente solo descrittive di adempimenti procedurali come l'art. 141 *bis* cod.proc.pen. o delimitanti l'area del diritto di difesa come l'art. 106 comma 4 *bis*) è anche quella di evitare inquinanti circolarità dichiarative tra le varie fonti, tali da determinare una pluralità *solo apparente* di dati dimostrativi tesi ad asseverare il coinvolgimento dell'imputato nel fatto.

Se infatti è corretto - per quanto sinora detto - ipotizzare il reciproco incremento probatorio, tra le diverse chiamate, ciò chiama in causa la massima di tipo logico



per cui quando più fonti, dotate di piena autonomia sul piano della esperienza percettiva, finiscono con il riferire fatti tendenzialmente coincidenti nel loro nucleo essenziale, ciò aumenta oggettivamente le probabilità che i fatti narrati corrispondano al vero.

Ma tale assunto è strettamente correlato alla verifica non solo in punto di attendibilità generica del singolo dichiarante, quanto da operarsi sul versante della coerenza e costanza narrativa (con assenza di sospetti incrementi tra il contenuto originario delle dichiarazioni e le affermazioni successive) nonché sulla ricorrenza degli ulteriori presupposti messi in rilievo - per tutte - nella decisione Sez. U. n. 20804/2013 del 29.11.2012 ric. *Aquilina* ed altri (rv 255143- 255145) intervenuta sul tema del cd. riscontro «incrociato» tra più chiamate in *reità* (le fonti plurime *de auditu*).

Nella indicata pronuncia (a sua volta punto di approdo di precedenti orientamenti che ormai risulta inutile evocare) pur constatandosi l'assenza di una «catalogazione gerarchica in senso piramidale» dei tipi di prova, sganciata dal concreto contesto processuale, e pur riaffermandosi, in via generale, il valore e l'immanenza del principio del libero convincimento del giudice, si pone particolare attenzione al rigore metodologico che deve governare un simile procedimento valutativo e al correlato «aggravio» dell'onere motivazionale.

In termini generali, la valutazione congiunta delle chiamate (siano esse dirette o *de relato*) risulta significativa - a fini di dimostrazione del fatto- lì dove ricorrano le seguenti evenienze :

- la *convergenza* delle chiamate in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione;
- l'*indipendenza* delle medesime, intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente o di altri condizionamenti inquinanti;
- la *specificità* nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e deve riguardare sia il fatto nella sua oggettività che la riferibilità dello stesso all'incolpato, fermo restando che deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della concordanza delle plurime dichiarazioni di accusa sul *nucleo centrale e più significativo* della questione fattuale da decidere;
- l'*autonomia genetica*, vale a dire la derivazione non *ex unica fonte* onde evitare il rischio della circolarità della notizia, che vanificherebbe la valenza dell'elemento di riscontro esterno e svuoterebbe di significato lo stesso concetto di convergenza del molteplice.

In presenza di tali caratteristiche le «plurime chiamate in correità (o in *reità*)» legittimamente concorrono a formare - in modo non rivalutabile in sede di



legittimità - la base fattuale della affermazione di responsabilità del chiamato (in assenza di concrete ipotesi alternative di ricostruzione dei fatti) proprio in ragione della loro verificata autonomia genetica e in riferimento alla massima di esperienza prima ricordata, rispettosa dei canoni normativi di valutazione della prova (quando più fonti, ritenute affidabili e rilevanti nonché dotate di piena autonomia sul piano della esperienza percettiva, riferiscono fatti tendenzialmente coincidenti nel loro nucleo essenziale, ciò crea le condizioni per l'affidamento del giudice sulla corrispondenza al vero dei fatti narrati).

In sede di legittimità, pertanto, essendo inibita la rielaborazione autonoma della rilevanza e consistenza del dato probatorio, è doverosa la verifica - in rapporto al contenuto delle doglianze - del corretto inquadramento delle categorie logiche e giuridiche in punto di qualificazione dell' elemento di prova, realizzate in sede di merito su tale complesso terreno ricostruttivo, nonché l'avvenuta applicazione dei profili metodologici sin qui richiamati (in tal senso v. Sez. VI n. 33875 del 12.5.2015, *Beruschi ed altri*, rv 264577).

3. La esposizione dei principi di diritto e dei criteri di metodo sin qui realizzata agevola la valutazione dei singoli atti di ricorso, nei modi che seguono .

3.1 Le deduzioni introdotte nell'interesse di Madonia Giuseppe sono infondate.

3.1.1 Il ricorso prospetta, essenzialmente, la mancanza di prova diretta della formulazione e della trasmissione del preteso «mandato» del Madonia (diretto alla eliminazione dell'Ilardo, con cui era imparentato), essendo emerse soltanto prove indirette, basate essenzialmente su dichiarazioni *de relato* rese da alcuni collaboratori di giustizia, asseverate da mere congetture e non da massime di esperienza realmente affidabili.

Tuttavia, si è già precisato in premessa (al par. 2.1) che l'esistenza di un mandato ad uccidere ben può essere dimostrata attraverso la convergenza di elementi narrativi di tipo logico tesi a rappresentare - anche in via indiretta - l'avvenuta manifestazione del medesimo, così come qualsivoglia accadimento o fenomeno processualmente rilevante.

Non può pertanto accedersi ad una impostazione difensiva che pretende di individuare una regola generale (il mandato potrebbe essere svelato, in tale accezione, soltanto dal soggetto che lo ha conferito o da quello che lo ha ricevuto) in realtà insussistente, per quanto sinora detto.

Ciò che rileva ai fini del controllo di legittimità sull'esito del giudizio di merito - è l'assenza di vizi metodologici nell'apprezzamento delle specifiche risultanze probatorie, in aderenza ai principi di diritto ricordati sopra, ai paragrafi 2.2 (quanto

127

all'utilizzo di massime di esperienza) e 2.3 (quanto al rispetto dei canoni normativi di cui all'art.192 cod.proc.pen.).

3.1.2 Nel percorso di apprezzamento delle risultanze dimostrative relative alla posizione del Madonia non si rinviene, a giudizio del collegio, alcun vizio logico o di aderenza ai principi sin qui richiamati.

Va considerato, in particolare, che le decisioni di merito - aspetto non congruamente considerato dal ricorrente - si basano su un complesso intreccio dimostrativo tra i segmenti di conoscenza 'diretta' relativi alla fase esecutiva (in particolare rappresentati dalle dichiarazioni rese dallo Sturiale e dal La Causa, intervenute in epoca posteriore alla archiviazione del marzo 2006, citata nell'atto di ricorso) e quelli relativi alla ideazione e genesi dell'omicidio.

In particolare, la conferma storica - derivante dalla convergenza di più fonti dotate di autonomia percettiva dei fatti - della ascrivibilità dell'azione omicidiaria ad uomini che all'epoca componevano il gruppo di fuoco dello Zuccaro Maurizio (soggetto già indicato come coinvolto dal Brusca, con dichiarazioni *de relato* provenienti dal Quattroluni) rende evidente la responsabilità nella specifica vicenda del clan Santapaola di Catania (luogo della esecuzione dell'omicidio) e pone, di per sé, il tema della individuazione della catena dei mandanti, in assenza di elementi che individuino un 'interesse diretto' del clan Santapaola.

Non è per nulla illogica, pertanto, (né contraria a preclusioni di legge) la rivalutazione di contributi dichiarativi già emersi in precedenza - come quello del Di Raimondo - tesi ad illustrare l'esistenza di una 'catena' di trasmissione dell'ordine di eliminare Ilardo Luigi, nel cui ambito Madonia Giuseppe rappresenta il punto di partenza della veicolazione dell'ordine (il mandante primario).

Ciò perché la plausibilità logica della necessaria concorrenza di volontà del gruppo Madonia nella genesi del delitto - date le regole di funzionamento di *cosa nostra* e la natura associativa dell'Ilardo - è aspetto che, come evidenziato in sede di merito, viene asseverato non soltanto dall'applicazione della massima di esperienza correlata alla 'appartenenza' della vittima al gruppo Madonia, ma da precise e convergenti dichiarazioni rese da soggetti diversi e non derivanti dalla medesima fonte (in stretta aderenza ai parametri di metodo valorizzati nella citata decisione Sez.Un. *Aquilina*, prima citata).

La massima di esperienza (secondo cui l'eliminazione di un uomo d'onore va deliberata o comunque approvata dalla famiglia cui lo stesso appartiene) funge, pertanto, da completamento logico delle emergenze probatorie di tipo dichiarativo e non si sostituisce alla raccolta delle medesime.



RT

In altre parole, la rivalutazione di alcuni contributi dichiarativi – come quelli del Di Raimondo e del Brusca – che avevano *ab initio* indicato il mandante dell'omicidio Ilardo nella persona di Madonia Giuseppe appare del tutto legittima una volta ottenuta, da altre fonti (Sturiale e La Causa in particolare), la conferma della ascrivibilità del fatto di sangue ad esponenti del gruppo di fuoco dello Zuccaro, posto che tali acquisizioni probatorie hanno consentito di ricostruire l'intera azione delittuosa come 'realizzata' dal gruppo mafioso dei Santapaola in virtù di una richiesta proveniente dal vertice del gruppo Madonia (Madonia Giuseppe, con veicolazione dell'ordine curata da Vincenzo Santapaola) e non come iniziativa 'autonoma' della cellula mafiosa catanese.


Circa tale aspetto – come osservato in parte narrativa – vi è ampia convergenza tra fonti dichiarative autonome e diverse (posto che alle originarie affermazioni del Di Raimondo e del Brusca si sono aggiunti i contributi, ampiamente illustrati in sede di merito, di La Causa, Vara e Cosenza) il cui livello di inserimento nel consorzio mafioso risulta congruamente ricostruito ed apprezzato in sede di merito e non è pertanto rivalutabile nella presente sede di legittimità.

3.1.3 Sul punto le doglianze difensive introducono un mero dissenso circa gli esiti valutativi raggiunti in sede di merito (del tutto irrilevante in virtù dei limiti ontologici del giudizio di legittimità) ma non individuano alcuna violazione dei parametri metodologici in precedenza illustrati (al par.2.3) né fratture logiche della ricostruzione probatoria.

In particolare, va evidenziato che il contesto storico ricostruito nelle due decisioni di merito ha consentito di ritenere congruamente dimostrata la scelta di Ilardo Luigi di offrire collaborazione – informale – agli apparati investigativi (in una fase caratterizzata da estrema vitalità dell'organizzazione mafiosa), con capacità di raggiungere obiettivi di particolare rilievo (l'arresto di alcuni esponenti mafiosi già avvenuto) e favorire la individuazione del nascondiglio dell'allora latitante Bernardo Provenzano (si veda la rievocazione dei contenuti della deposizione del col.Riccio) .

In simile quadro, pur non essendo stata dimostrata la modalità specifica della 'diffusione' della notizia circa la 'vicinanza' dell'Ilardo ad esponenti delle forze dell'ordine, risulta del tutto congruo affermare che le fonti dichiarative che hanno introdotto conoscenze specifiche circa la volontà dei vertici del gruppo Madonia di 'posare' Ilardo (dichiarazioni del Di Raimondo e del Vara), in epoca prossima all'agguato, inquadrano la volontà di sopprimere il soggetto divenuto scomodo e fonte di 'pericolo' per l'intera organizzazione mafiosa.

In tal senso, la necessaria visione complessiva dell'episodio e la segnalata convergenza tra le fonti relative alla 'genesi' e quelle relative al momento esecutivo,



consentono di ritenere pienamente logica e congruamente dimostrata - in sede di merito - la tesi per cui Ilardo 'doveva' essere eliminato in quanto confidente delle forze dell'ordine, con mandato proveniente da Giuseppe Madonia e veicolato tramite Santapaola Vincenzo. Anche la introduzione del movente 'posticcio', rappresentato dal coinvolgimento dell'Ilardo nell'omicidio dell'avvocato Famà non è estranea alle logiche operative del consorzio mafioso - come ritenuto in sede di merito -, rappresentando una proiezione di stili comportamentali ispirati alla regola dell'omertà interna, per cui notizie particolarmente riservate (come l'esistenza di una collaborazione occulta tra Ilardo e gli apparati investigativi) potevano essere appannaggio di pochi soggetti di vertice, con dissimulazione delle reali ragioni ispiratrici della deliberazione omicidiaria. Sul punto, peraltro, vi è ampia convergenza dichiarativa tra più fonti autonome, unite nel rappresentare che la posteriore (rispetto al momento dell'omicidio) divulgazione delle condotte collaborative tenute dall'Ilardo 'fece comprendere' ai consociati il vero motivo dell'ordine proveniente da Madonia Giuseppe.

3.1.4 Al contempo, nessun rilievo può dirsi fondato in riferimento alla conferma delle valutazioni di attendibilità dei singoli dichiaranti, così come ritenuto dalla Corte di secondo grado.

La censura relativa alla pretesa inattendibilità del Di Raimondo in riferimento alle condotte dichiarative tenute in un diverso procedimento è del tutto generica, non comprendendosi la ragione per cui in detto procedimento il Di Raimondo avrebbe dovuto riferire in modo specifico delle vicende dell'omicidio Ilardo, fatto pacificamente non ricompreso nelle imputazioni in quella sede elevate.

Anche le verifiche in punto di 'non smentita' del dichiarante (in particolare relative alle modalità di celebrazione del processo allora in corso, con possibile scambio di messaggi tra gli imputati non posti in videoconferenza e dunque fisicamente presenti) consentono di ritenere validamente apprezzata l'attendibilità della principale fonte di prova posta a carico di Madonia Giuseppe.

Del tutto generiche - per assenza di reale confronto con i motivi esposti nelle decisioni di merito - risultano, inoltre, le doglianze in tema di modalità dell'apprezzamento dei profili di attendibilità degli ulteriori dichiaranti che concorrono a determinare la piattaforma dimostrativa posta a carico del Madonia.

In particolare, la conoscenza dei fatti da parte del Brusca (sia pure *de relato*) ha trovato conferma nel rinvenimento del 'pizzino' indirizzato da costui al Provenzano, riferibile ai dubbi sorti sulla affidabilità dell'Ilardo, così come rievocato nelle decisioni di merito (v. pag. 41 della sentenza impugnata); l'inserimento del La Causa Santo nel clan Santapaola ed il rapporto del medesimo con lo Zuccaro è

RM

ampiamente attestato da decisioni irrevocabili indicate in sede di merito e, come meglio si dirà nei paragrafi che seguono, correttamente è stato escluso il preteso contrasto tra la narrazione dei fatti esposta dal La Causa e quella dello Sturiale; nessun profilo di reale smentita è emerso in riferimento ai contributi resi da Cosenza e Vara, anche in virtù della ovvia considerazione per cui la fonte primaria – rimasta inserita nelle dinamiche associative – è portatrice di una opzione negatoria circa la conferma di informazioni ottenute durante la militanza associativa. In conclusione, il ricorso proposto nell'interesse di Madonia Giuseppe va rigettato per tutte le ragioni sinora esposte.

3.2 Infondato è altresì il ricorso proposto nell'interesse di Santapaola Vincenzo.

3.2.1 Le doglianze si incentrano essenzialmente sui profili di ritenuta attendibilità dei dichiaranti che hanno contribuito alla ricostruzione della 'veicolazione' del mandato ad uccidere Ilardo Luigi, proveniente dal Madonia e 'smistato' da Santapaola Vincenzo al cognato Zuccaro Maurizio.

Circa tale profilo, va tuttavia evidenziato che la Corte di secondo grado senza alcun vizio logico ha affrontato il tema posto dai motivi di appello e il ricorrente finisce con il riproporre, in modo generico e sostanzialmente assertivo, questioni scrutinate in modo del tutto esauriente in sede di merito.

In particolare, procedendo per punti, e richiamando – per evitare inutili ripetizioni – tutte le considerazioni già esposte durante l'esame dei motivi introdotti dal Madonia, va evidenziato che :

a) i profili di attendibilità della fonte dichiarativa Sturiale sono esaminati nella decisione impugnata a pag.76 e ss. con ampia valutazione dei profili segnalati dalla difesa nell'atto di appello. Le censure alla motivazione espressa dalla Corte di secondo grado risultano generiche e congetturali, posto che Sturiale non ha taciuto circa i contrasti insorti, per ragioni di divisione interna, con lo Zuccaro - intorno all'anno 2004 - ed aveva già rivelato le informazioni sull'omicidio Ilardo all'ispettore Ravidà nel corso del 2001. Va dunque osservato che da un lato le contrapposizioni interne ai gruppi, ove narate, non rappresentano motivi di riduzione dell'attendibilità del dichiarante, trattandosi di fatti espressivi delle 'ordinarie' dinamiche di contrapposizione interna alle consorterie mafiose (il che comporta, come si è osservato in precedenza, la applicazione della ordinaria cautela valutativa di cui all'art.192 co.3 cod.proc.pen. ma non la elisione dell'attendibilità intrinseca), dall'altro che in ogni caso la trasmissione delle prime notizie sul fatto omicidiario da parte dello Sturiale avviene in epoca antecedente e prescinde, pertanto, da detto contrasto;

R27



b) la composizione delle divergenze tra la narrazione dello Sturiale (che assiste a significativi momenti antecedenti ed a taluni segmenti dell'azione delittuosa non in qualità di compartecipe della medesima) e quella del La Causa (che si dichiara coinvolto nella fase organizzativa ma non presente al momento della esecuzione dell'omicidio) è avvenuta, nell'ambito delle decisioni di merito, senza alcun vizio logico e non può pertanto essere oggetto di ulteriore sindacato in sede di legittimità. Vi è infatti ampia convergenza tra le fonti sul nucleo essenziale della narrazione, rappresentato dalla identità dei soggetti che erano stati incaricati di eseguire il delitto per conto del Santapaola Vincenzo e sulla presenza del Cocimano al momento del fatto, il che consente di ritenere rettamente applicati i principi elaborati nella citata decisione Sez.U. *Aquilina* ed altri, richiamati al par.2.3 della presente sentenza. Analogamente, la negazione opposta dal Patanè ai contenuti dichiarativi riferiti dello Sturiale (circa l'avvistamento, alcuni giorni prima del fatto, del La Causa, Cocimano e Signorino nei pressi dell'abitazione dello Sturiale, prossima a quella dell'Ilardo) è stata razionalmente ricollegata - anche sulla base delle modalità espressive manifestate dal teste - alla reticenza di tale fonte diretta, dovuta al mantenimento di rapporti e legami con l'ambiente mafioso in cui risultava inserito ed al timore di ritorsioni. Anche in tal caso si tratta di congrua valutazione in fatto, non rivalutabile in questa sede in virtù dei limiti ontologici del giudizio di legittimità;

c) di estremo rilievo risulta, in particolare, la verifica probatoria che ha determinato la conferma della attendibilità del dichiarante Di Raimondo Natale (pag. 84 e ss. della decisione impugnata) posto che costui risulta essere fonte diretta, per come prospettato, di una 'confidenza autoincriminante' del Santapaola Vincenzo in riferimento all'omicidio Ilardo. Anche in tal caso il riscontro positivo sulla attendibilità del dichiarante (rappresentato dalla assenza del Santapaola alla udienza tenutasi in Roma del processo cd. Orsa Maggiore) e l'assenza di profili storici di smentita rendono meramente ipotetiche e congetturali le obiezioni difensive alla valorizzazione di un simile dato, con tutto ciò che ne deriva in termini di conferma e asseverazione dell'ipotesi di accusa elevata nei confronti di Santapaola Vincenzo;

d) quanto ai profili di attendibilità del Brusca, si è già osservato (*v.retro*, a pag.27, in sede di trattazione della posizione del Madonna) che le considerazioni espresse in sede di merito appaiono pienamente logiche e basate su dati obiettivi tesi a conferire piena attendibilità a simile fonte dichiarativa, sia pure con i limiti derivanti dalla conoscenza indiretta (*de relato* dal Quattroluni), limiti congruamente apprezzati in sede di merito;

127



e) analogamente congetturali risultano le obiezioni difensive in tema di possibili 'coincidenze di interessi' alla eliminazione dell'Ilardo, con denuncia di incompletezza dell'accertamento processuale.

Ciò che rileva, come si è detto esaminando la posizione del mandante primario Madonia, è infatti – sul piano processuale – l'esistenza e la convergenza di plurimi dati probatori che hanno consentito la ricostruzione complessiva della compartecipazione al fatto degli attuali imputati, esponenti della associazione *cosa nostra*, nei termini già illustrati. Non può parlarsi, dunque, di incompletezza della cognizione, in virtù del fatto che dalla attività istruttoria non sono emerse – in concreto – ipotesi alternative di ascrivibilità della condotta a soggetti diversi.

La possibile esistenza di altri soggetti interessati ad evitare il consolidamento della attività collaborativa di Ilardo Luigi non si pone, sul piano logico, come fattore idoneo a ridimensionare il valore dimostrativo delle fonti raccolte nel giudizio, dotate di quei caratteri di specificità, autonomia e convergenza che consentono di ritenere validamente espresso il giudizio di responsabilità.

Quanto sinora affermato conduce al rigetto del ricorso proposto nell'interesse di Santapaola Vincenzo.

RM

3.3 Infondato è il ricorso proposto da Zuccaro Maurizio.

3.3.1 Le doglianze di cui al primo motivo si incentrano essenzialmente sulla ritenuta attendibilità soggettiva e sulla convergenza delle dichiarazioni rese dai collaboranti, con particolare riferimento ai contributi provenienti dal La Causa e dallo Sturiale, principali fonti di prova a carico del ricorrente.

Va dunque ribadito quanto già osservato al paragrafo precedente, in riferimento all'assenza di vizi logici o di metodo nel percorso di apprezzamento di tutte le fonti dichiarative esposto nella decisione impugnata.

La narrazione del La Causa, circa il ruolo organizzativo svolto dallo Zuccaro è prospettata in forma diretta ed è stata sottoposta in sede di merito (v. pag. 101 e ss. della decisione impugnata) a penetrante ed esaustiva verifica in punto di attendibilità intrinseca, con argomentazioni non adeguatamente contrastate nell'atto di ricorso, che finisce con il riproporre temi (come il contrasto tra Zuccaro e Quattroluni o i dissidi interni al gruppo dello Zuccaro, questi ultimi posteriori al 1996) vagliati in modo del tutto logico in sede di merito.

Al contempo, non si ravvisano incongruenze o vizi in diritto nella 'composizione' di talune difformità esistenti tra la narrazione del La Causa (in tale punto *de relato* dal Cocimano) e quella dello Sturiale, relativa alle modalità esecutive ed alla specifica condotta tenuta dal Cocimano (avvistato dallo Sturiale a bordo di una moto,



dettaglio non riferito dal La Causa che riferisce dell'auto parcheggiata dal Cocimano nei pressi della stazione ferroviaria) durante l'azione omicidiaria .

Come si è già rilevato in sede di esame del ricorso del Santapaola (con considerazioni da ritenersi qui riprodotte), la divergenza narrativa non si pone in contrasto con la individuazione – realizzata in sede di merito – della convergenza sul nucleo essenziale della narrazione e trova ragionevole spiegazione nella complessità dell'azione delittuosa (articolata in più momenti, consistenti in appostamenti e perlustrazioni dei luoghi in attesa dell'arrivo della vittima designata) e nella diversa modalità percettiva (diretta per lo Sturiale e, sul punto, indiretta per il La Causa).

La trattazione esaustiva del punto in sede di merito rende la valutazione del tutto insindacabile nella presente sede di legittimità.

Analogamente, del tutto logiche risultano le considerazioni espresse in sede di merito circa la 'concorrenza dimostrativa' tra il narrato dello Sturiale e quello della Biondo (univocamente rafforzativa della attendibilità dello Sturiale), non essendo in alcun modo dimostrata l'assenza di autonomia tra le due fonti ed essendo emersa – quanto agli appostamenti fatti dai killers nei giorni antecedenti – la percezione diretta da parte della Biondo della presenza degli appartenenti al gruppo di fuoco dello Zuccaro, aspetto che ragionevolmente fu oggetto di confronto tra i coniugi.

Per il resto, le doglianze difensive introducono considerazioni meramente assertive (circa il limitato ruolo associativo dello Zuccaro e l'assenza di concreto interesse alla eliminazione dell'Ilardo) e, soprattutto, smentite dall'analisi dei fatti e dall'ampia convergenza tra fonti dichiarative accuratamente vagliate ed appartenenti a contesti territoriali tra loro diversi (come il Brusca), il che rafforza ulteriormente le conclusioni cui le sentenze di merito sono pervenute.

Per quanto marginali, nella complessiva economia della ricostruzione della posizione dello Zuccaro, va inoltre evidenziato che anche l'apprezzamento, operato in sede di merito, delle fonti Di Raimondo e Cosenza è avvenuto senza vizi logici e con piena osservanza del protocollo di metodo illustrato al paragrafo 2.3 della presente decisione. Le critiche difensive risultano assertive e finiscono con il risultare generiche, come si è rilevato in sede di trattazione della posizione del Madonia.

3.3.2 Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, oltre che sostanzialmente generico. La ricostruzione del movente è stata operata senza alcun vizio logico (come si è esposto al par. 3.1 in sede di esame del ricorso del Madonia, con considerazioni da intendersi qui riprodotte) e le stesse modalità dell'azione delittuosa, che hanno richiesto accurata preparazione e divisione di compiti, integrano pienamente i presupposti delle ritenute aggravanti, tanto in

R27



punto di premeditazione che di ricorrenza della finalità di agevolazione della associazione mafiosa.

Al contempo, il ricorrente non si confronta con gli effettivi contenuti argomentativi della decisione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, incentrati essenzialmente sulla assenza di condizioni di fatto idonee a rappresentare una limitata incidenza dell'apporto dello Zuccaro alla realizzazione di un fatto delittuoso di particolare gravità, orientato a garantire la integrità della stessa organizzazione mafiosa di cui il ricorrente era parte integrante.

Nel suo complesso, il ricorso proposto nell'interesse di Zuccaro Maurizio va dunque rigettato.

3.4 Infondato è, da ultimo, il ricorso proposto da Cocimano Orazio.

3.4.1 La critica esposta nel motivo di ricorso, come già rilevato nell'esame delle precedenti posizioni, non si confronta in modo adeguato con le puntuali argomentazioni espresse nella decisione impugnata (a pag. 125 e ss.), tese alla verifica dei profili di attendibilità dei singoli dichiaranti ed alla verifica della convergenza tra i diversi apporti narrativi, dotati di autonomia percettiva.

Come si è già argomentato (in particolare nella valutazione dei ricorsi introdotti da Santapaola Vincenzo e Zuccaro Maurizio, cui si opera rinvio in riferimento ai temi di critica comuni) le argomentazioni espresse nella decisione di secondo grado pervengono senza vizi logici alla 'composizione' delle divergenze esistenti tra la narrazione dello Sturiale (che riferisce in modo diretto circa la presenza del Cocimano al momento dell'esecuzione del delitto) e quella del La Causa (su tale fase de relato dallo stesso Cocimano), in virtù della convergenza sul nucleo essenziale del racconto .

Nessun argomento di critica, peraltro, consente di operare una rivalutazione dei profili di attendibilità intrinseca dei plurimi dichiaranti, stante la piena logicità delle argomentazioni espresse in sentenza, come pure in precedenza si è detto (con particolare rifermento alla irrilevanza della mancata conferma da parte del Patané ed alla autonomia dell'apporto narrativo della Biondo, portatrice, in parte, di percezione diretta, quanto alle attività di appostamento funzionali alla esecuzione dell'omicidio).

Ne deriva la ascrivibilità piena della compartecipazione criminosa al Cocimano, non essendo ravvisabile alcuna equivocità nelle dichiarazioni dello Sturiale, che inquadrano coerentemente con le altre fonti dichiarative - la presenza del Cocimano nella attività esecutiva del delitto, stante la stretta prossimità temporale

127



tra il segmento dell'azione percepito dallo Sturiale e l'esplosione dei colpi che cagionarono il decesso dell'Ilardo.

Peraltro, è lo stesso contenuto delle dichiarazioni rese dal La Causa - che ebbe a ricevere conferma della avvenuta esecuzione dell'omicidio proprio dal Cocimano - a fungere da pieno riscontro alla ritenuta sussistenza di un ruolo esecutivo specifico svolto dal ricorrente.

Non può accedersi, pertanto, alla tesi della prospettata 'precarietà' della ricostruzione del ruolo esecutivo svolto dal Cocimano, atteso che in sede di azione collettiva il contributo concorsuale si manifesta mediante lo svolgimento di compiti di sostegno alla condotta dei compartecipi anche meramente logistici, come il contributo all'avvistamento della vittima e il controllo del territorio circostante al fine di evitare ostacoli e facilitare l'allontanamento dei correi.

3.4.2 Va inoltre rilevata la inammissibilità della doglianza relativa all'avvenuto diniego della circostanza attenuante di cui all'art.114 cod.pen., e ciò sia in riferimento alla integrazione della ragione ostativa correlata al numero complessivo dei concorrenti (ai sensi dell'art.112 co.1 n.1), sia in riferimento alla oggettiva rilevanza dell'apporto, intervenuto anche in sede preparatoria dell'agguato e parificabile a quello degli ulteriori soggetti coinvolti.

Al rigetto dei ricorsi segue, *ex lege*, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 1.10.2020


Il Consigliere estensore

Raffaello Magi



Il Presidente

Monica Boni



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale

Depositata in Cancelleria oggi

Roma, il - 8 MAR. 2021

Il Funzionario Giudice

Rosa COZZOLINO

Rosa Cozzolino

